

## REVISIONE CAPACITA' ASSUNZIONALE COMUNE DI VAL DELLA TORRE

Prima di procedere alla revisione della capacità assunzionale è necessario fare una breve premessa

La deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 112/2020 ha stabilito che le capacità assunzionali fissate dalla normativa precedente al d.l. n. 34/2019 sono da ritenere superate, anche se occorre aggiungere che le stesse non sono state abrogate. Viene detto che nella attuale normativa "il fulcro centrale sia dato da una nuova e diversa regola assunzionale rispetto al passato, che, superando la cosiddetta logica del turnover, è basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti". Di conseguenza, "per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020 in poi, i Comuni virtuosi, che possono incrementare le assunzioni, devono comunque mantenere la spesa del personale entro i valori soglia previsti e non possono, pertanto, utilizzare il turnover per l'anno in corso ovvero procedere alla copertura al cento per cento delle cessazioni di personale, a prescindere da tali valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal d.l. n. 34/2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto del 17 marzo 2020".

Ecco allora che interviene il concetto di limite di spesa "dinamico" che è conseguenza diretta della salute e congruità del bilancio comunale prendendo in considerazione delle variabili che l'ente in parte è libero di programmare e gestire ossia le entrate correnti, il FCDE e quindi la capacità di riscossione e la spesa di personale di riferimento .

Il limite è rappresentato da quanto stabilito dal Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione – D.L. 34 del 2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni e nello specifico si vedano i contenuti dell' Art. 33.

A ciò si aggiunga una fiorente dottrina e giurisprudenza in merito alla modalità di definizione di questo limite non sempre chiara ed uniforme.

Cercando di applicare una metodologia di calcolo che Vi propongo per quanto a mia conoscenza e che lascia spazio a qualsiasi vostra modifica/integrazione migliorativa; pertanto si è presa in considerazione la Circolare 13 maggio 2020 della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica – e le " Regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni del personale " contenute nei quaderni ANCI che definisce istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica.

Nello specifico si è provveduto ad individuare la fascia di appartenenza dell' ente ( tra 3.000 abitanti e 4.999 abitanti ) che da decreto prevede una prima soglia di appartenenza (limite di spesa) definita dal rapporto entrate correnti/spesa di personale pari al 27,20% .

Le entrate correnti, così come desumibili a seguito approvazione del Rendiconto di gestione 2023 avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 20.05.2023 ammontano a complessivi €. 2.874.586,93 e la spesa di personale 2023 rappresentata dalle voci di spesa macroaggregati 101 – 103 e 104 (spesa di personale , spesa mensa dipendenti, trasferimenti ad altri enti per convezioni e scavalchi ) ammonta ad €. 419.235,85 (al netto IRAP ) . Per contro l'analoga spesa di personale di riferimento 2018 ammonta ad €. 518.706,80.

La media delle entrate correnti 2023/2022/2021, definita con i dati dei rendiconti al netto del FCDE ammonta ad €. 2.284.309,25 in applicazione di quanto definito dalla Circolare ministeriale 13 maggio 2020 " ...per entrate correnti si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione

*relativo all'ultima annualità considerata da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media " , quindi FCDE assestato a bilancio 2023 pari ad €. 316.128.88 (Corte di conti Campania deliberazione n. 111/2020)*

L'ente presenta un rapporto spesa di personale/media entrate correnti pari al 18,35 % quindi ampiamente sotto la soglia di riferimento.

La determinazione della capacità assunzionale 2024 ed in prospettiva sia nella programmazione ( DUPS e PIAO ) che nelle coperture finanziarie e rispetto ai limiti di spesa ( Bilancio di previsione 2024/2025/2026 ) necessita di alcune considerazioni e valutazioni aggiuntive a garanzia della effettiva potenzialità delle capacità assunzionali.

L'ente ha la possibilità di collocare la propria spesa di personale entro il valore soglia definito dalla TABELLA 1 del decreto, ossia per Val della Torre il 27,20% della media entrate correnti sopra citate. Ossia €. 621.332,12.

L'ente deve valutare, se applicando il valore soglia definito in applicazione della TABELLA 2 del decreto ( deroga sino al 2024 ) pari al 28% della media entrate correnti con riferimento alla spesa 2018 possa o meno giungere a tale livello di spesa.

Nel caso di Val della Torre viene utilizzato il dato più restrittivo ossia il limite del Valore soglia.

La "capacità assunzionale" dell'ente è quindi definita dal Valore soglia di riferimento €. 621.332,12 al netto della spesa di riferimento 2018 pari ad €. 518.706,80 e cioè €. 102.812,78.

La capacità di spesa effettiva deve però prendere in considerazione il fatto che nel conteggio dell'ente ( bilancio 2024 ) è ricompresa l'intera spesa del segretario comunale e la spesa limite del personale a tempo determinato.

Come chiarito dalla giurisprudenza gli enti capofila di convenzioni di segreteria, come appunto Val della Torre, devono depurare le entrate di riferimento dalle risorse a rimborso degli altri enti appartenenti alla convenzione e depurare la spesa dal valore che corrisponde alla spesa degli altri enti facendo pesare sul bilancio dell'ente esclusivamente la spesa di propria competenza finanziaria e giuridica.

Alla "capacità assunzionale" di €. 102.812,78 vanno pertanto aggiunte come disponibilità di spesa le risorse inerenti la spesa del segretario in capo ai comuni di Barolo e Chialamberto ( convenzione di segreteria Val della Torre 63,89% - Chialamberto 16,67% e Barolo 19,44% ) pari ad €. 52.846,62 e sottratte in quanto già contabilizzate in utilizzo le risorse della spesa di personale a tempo determinato pari ad €. 10.616,00 innalzando così il limite di spesa potenziale 2024 ad €. 144.855,94. Le valutazioni appena descritte sono state applicate a partire dall'esercizio 2024 e poi a seguire stante il fatto che il valore di riferimento della spesa per la convenzione di Segreteria del 2023, a questo punto, per dimensione, sono scarsamente significativi.

### **Il buona sostanza il limite di spesa a bilancio 2024 dovrà essere pari ad €. 663.562,74**

Con un file a parte, a maggiore garanzia dell'ente, stante il fatto che il Bilancio di previsione 2024/2025/2026 esprime delle scelte di programmazione finanziaria ( entrate e spese ) supportate da atti di programmazione ufficiale è necessario valutare in prospettiva la sostenibilità della spesa di personale.

Si è proceduto pertanto, ad una analisi delle entrate correnti 2024/2025/2026 depurandole di tutte le voci una-tantum o non ripetitive e dei rimborsi spese segreteria enti in convenzione.

La proiezione di un dato prudenziale di chiusura 2024 ed annualità seguenti, riproposto con lo stesso schema e metodo di rilevazione dati del Decreto per la definizione della media delle entrate correnti al netto del FCDE stanziato ( bilancio 2024 e seguenti ) evidenzia dei margini assunzionali in documentabile crescita.

A ciò si aggiunga che il FCDE utilizzato ( stanziato di bilancio considerato pari all'assestato ) è quello del dato contabile puro derivante dall'applicazione della media semplice del rapporto accertamenti/incassi su 5 anni sulle entrate che presentano difficoltà di esazione, senza nulla rilevare per ora rispetto ad una fisiologica riduzione nel prosieguo della gestione del FCDE a fronte della ripresa delle attività di riscossione coattiva.

**COMUNE DI****VAL DELLA TORRE**

ANNO

**2024**POPOLAZIONE  
(abitanti)**3.987**

CLASSE

**D**

VALORE SOGLIA (VS)

**27,20%**SPESA PERSONALE da  
rendiconto 2023**419.235,85 €**SPESA PERSONALE da  
rendiconto 2018**518.706,80 €**MEDIA ENTRATE  
CORRENTI**2.284.998,47 €**RAPPORTO SPESE DI  
PERSONALE / MEDIA  
ENTRATE CORRENTI  
(VF=Valore finanziario  
ente)**18,35%**VERIFICA VALORE  
RAPPORTO FINANZIARIO  
ENTE CAPACITA'  
ASSUNZIONALE SU LIMITI  
TABELLA 1**114.032,15 €**Valore soglia spesa di  
personale determinato su  
media entrate correnti**621.519,58 €**

I Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle Entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia

<b>Valore soglia spesa di personale determinato su valore di riferimento tab. 2</b>	<b>639.799,57 €</b>	
<b>% MAX INCREMENTO ANNUALE PER I PRIMI 5 ANNI (2020-2024)-(VR)</b>	<b>28,00%</b>	In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:
<b>MAX INCREMENTO ANNUALE PER I PRIMI 5 ANNI SINO A VALORE SOGLIA (2020-2024)</b>	<b>102.812,78 €</b>	
<b>Resti assunzionali</b>	<b>- €</b>	
<b>TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE LIMITE TEORICO SU BASE DATI SPESA DI PERSONALE 2018 (VF INFERIORE VR E VF INFERIORE VS)</b>	<b>102.812,78 €</b>	2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.
<b>CAPACITA' ASSUNZIONALE EFFETTIVA RISPETTO AL LIMITE DI SPESA RAPPRESENTATO DAL VALORE SOGLIA AL NETTO DELLA SPESA DI PERSONALE CONVENZIONE DI SEGRETERIA IN CARICO AD ALTRI ENTI</b>	<b>144,855,94 €</b>	
<b>RIDUZIONE PERSONALE ENTRO IL 2025</b>	<b>NO</b>	
		I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento